

LA « FILOSOFIA » DELLA DEPENALIZZAZIONE E QUELLA DELLA DECRIMINALIZZAZIONE (*)

VITALIANO ESPOSITO (**)

Il mio intervento ha per finalità quella di chiarire, su alcuni punti, la « filosofia » di fondo che ha ispirato il gruppo incaricato di predisporre il disegno di legge e di dimostrare come le proposte modifiche si muovano in armonia con gli obblighi assunti o in via di assunzione dal nostro Paese e con le indicazioni dei più qualificati organismi internazionali operanti nel settore della prevenzione e della repressione del crimine.

Risulta chiaramente dai primi passi della relazione ministeriale che uno degli obiettivi che si intende perseguire è quello di eliminare l'attuale « sovraccarico » del sistema penale. Dati i limiti ristretti, anche temporali, del mandato affidato, il gruppo si è dovuto muovere, da un lato, nell'ambito di una « désescalade » all'interno del sistema repressivo, cosa che ha realizzato facendo ricorso alla già sperimentata « depenalizzazione », e, dall'altra, cercando di apportare dei correttivi al rigido sistema dell'obbligatorietà dell'azione penale che informa il nostro ordinamento.

(*) Testo dell'intervento svolto a Siracusa il 14 ottobre 1979 in occasione del Convegno organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in collaborazione con l'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa sul disegno di legge n. 1799 presentato nel corso della VII legislatura nell'ottobre del 1977 alla Camera dei deputati ed approvato, con modifiche, il 25 ottobre 1978 da quel ramo del Parlamento, contenente « modifiche al sistema penale » ed ora presentato, sotto forma di proposta di legge (n. 362 del 17 luglio 1979), alla stessa Camera dei deputati.

(**) Magistrato applicato alla Corte di cassazione, componente del Comitato internazionale di esperti sulla « décriminalisation » del Consiglio d'Europa.

Sotto quest'ultimo aspetto, è a tutti ben noto che, in Europa sono pochi i Paesi in cui l'esercizio dell'azione penale è strutturato in maniera così rigida come da noi, vigendo nella maggior parte dei casi, il principio dell'opportunità dell'azione penale, sia a livello di polizia come avviene in Inghilterra, nell'Irlanda del Nord, nel Galles ed anche nella Danimarca solo per quanto riguarda le contravvenzioni, sia a livello del pubblico ministero come avviene in Francia, Belgio, Danimarca, Irlanda, Olanda, Scozia e tutti i cantoni svizzeri di tradizione francese. Il principio, invece, dell'obbligatorietà dell'azione penale si ritrova, come è parimenti noto, in Austria, nella Repubblica federale di Germania, nella Svezia, nell'Irlanda e nei cantoni svizzeri.

È opportuno, però, sottolineare — come è risultato chiaramente da una indagine recentemente svolta dal Consiglio d'Europa — che anche quei Paesi che accolgono il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, conoscono tali correttivi del sistema per cui, in pratica, tranne in alcuni Paesi quali l'Italia e la Turchia, vi è una certa convergenza con quegli ordinamenti ispirati all'opposto sistema, nel senso, cioè, che, quasi ovunque, è riconosciuto un certo margine di discrezionalità al pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Orbene, quale che sia la natura giuridica che all'istituto della querela voglia essere riconosciuto è, però, evidente che lo stesso costituisce in pratica un valido correttivo del rigido principio dell'obbligatorietà dell'azione penale accolto dal nostro ordinamento. È interessante notare come qualcosa di analogo e di opposto avvenga in Francia, ove di fronte all'inerzia del pubblico ministero che intende avvalersi dei poteri discrezionali derivanti dall'accoglimento del principio dell'opportunità dell'azione penale, la parte lesa possa costringerlo a procedere costituendosi parte civile.

L'estensione dei limiti — peraltro ampliati in sede parlamentare — della perseguibilità a querela risponde, però, oltre che all'esigenza di agire « tecnicamente » sul meccanismo dell'obbligatorietà dell'azione penale anche a più profonde esigenze di giustizia sostanziale di cui si è tenuto conto nell'individuazione delle singole ipotesi criminose su cui incidere.

È a tutti noto il disagio morale in cui si ritrova sovente il giudice nel dover irrogare, con rigida retributività, una sanzione non più adeguata alla mutata situazione psicologica del-

l'autore del reato, specie quando la stessa parte lesa non ne chieda più o non ne ha mai chiesto la punizione.

Lo stesso Consiglio d'Europa, nella sua risoluzione n. 24 del 1975 sulla repressione dell'omicidio e delle lesioni colpose commesse in materia di circolazione stradale, ha raccomandato agli Stati membri di non esercitare l'azione penale o di astenersi dal pronunciare una sentenza di condanna nei confronti del responsabile di uno di tali reati quando allo stesso non possa essere imputata che una colpa lieve, quando, cioè, si è in presenza di un comportamento che non rilevi assolutamente la mancanza di quel senso di responsabilità che deve essere richiesto agli utenti della strada. Lo stesso trattamento — raccomanda, inoltre la risoluzione — dovrà essere riservato a colui che, fuor dell'ipotesi della colpa inescusabile, abbia riportato, personalmente o nella persona dei suoi prossimi congiunti, lesioni di una gravità tale da far apparire inutile o inumana la pena. Le finalità di questa risoluzione saranno — sia pure solo in parte — realizzate con l'approvazione del disegno di legge che prevede, da un lato, la perseguibilità a querela delle lesioni gravi e, dall'altro, la possibilità dell'adozione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi in ordine anche al reato di lesioni colpose gravissime.

La dottrina non ha, almeno fino ad ora, mosso critiche alla estensione della perseguibilità a querela che trova consenzienti anche quei magistrati che hanno variamente commentato il disegno di legge. Particolarmente soddisfacente mi sembra sia la nuova disciplina della sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro e della violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia dei predetti oggetti.

Lo scorporamento dagli artt. 328, 334 e 335 del codice penale delle fattispecie relative al sequestro giudiziario o conservativo e la loro inserzione fra le ipotesi, previste dall'art. 388, di mancata esecuzione dolosa — ed ora anche colposa — di un provvedimento del giudice risponde, da un lato, alle esigenze di una migliore collocazione sistematica trattandosi non già di delitti contro la pubblica amministrazione ma contro l'amministrazione della giustizia e, dall'altro, a criteri di sostanziale giustizia, essendo stata la punibilità rimessa alla concreta valutazione del soggetto maggiormente interessato, ossia al creditore procedente.

L'altra possibilità che il gruppo di lavoro aveva a disposizione per temperare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale — e che fu presa in esame come sola ipotesi di lavoro — era costituita dalla estensione di poteri *extra-ordinem*, riconosciuti ad alcuni organi di polizia giudiziaria di non effettuare il rapporto all'autorità giudiziaria. Come è noto, tra gli esempi esistenti nel nostro ordinamento di tali eccezionali poteri, è di particolare rilievo la possibilità riconosciuta all'ispettore capo degli organi periferici del Ministero del lavoro, in caso di constatata infrazione di alcune norme anti-infortunistiche, di effettuare una prescrizione con diffida e di trasmettere il rapporto all'Autorità giudiziaria solo nell'ipotesi che le prescrizioni impartite non siano state osservate. Un potere analogo è da vecchie disposizioni legislative riconosciuto all'ingegnere capo del Genio civile. Due sentenze della Corte costituzionale avevano riconosciuto la piena legittimità di questi anomali comportamenti cui potevano ricollegarsi i poteri, che hanno recentemente formato oggetto di aspro dibattito, riconosciuti dall'art. 10 della legge bancaria ai relativi organismi di vigilanza. È, però, proprio di questi giorni una decisione della Corte costituzionale che, ritornata sul problema, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei poteri riconosciuti all'ingegnere capo del Genio civile. Giustamente, quindi, questa strada non è stata ritenuta praticabile anche perché presuppone un dibattito, mai sufficientemente svolto, sui rapporti tra pubblico ministero e potere esecutivo e soprattutto una correttezza ed una imparzialità della pubblica amministrazione e la sua indipendenza dal potere politico, quali non sono riscontrabili nel nostro ordinamento.

Quasi obbligata è stata, pertanto, la scelta di ripercorrere la strada della depenalizzazione già praticata oramai da dodici anni. Il modello seguito, come è noto, è quello delle *ordnungswidrigkeiten* ossia delle «violazioni delle prescrizioni d'ordine», conosciuto sin dal 1952 dalla Repubblica federale di Germania. L'evoluzione legislativa di questo Paese ha, infatti, introdotto una fondamentale distinzione tra «atto criminalmente rilevante» (*straftaten*) e «violazione delle prescrizioni d'ordine» (*ordnungswidrigkeit*): a differenza della prima, nessun giudizio di riprovazione morale o di stigmatizzazione sociale è ricollegato a quest'ultima che, regolata anch'essa dal principio di legalità, è passibile solo di una pena pecuniaria (*geldbussen*)

inflitta dall'autorità amministrativa all'esito di una procedura semplice ed accelerata, suscettibile di ricorso dinanzi ai tribunali ordinari (*bussgeldverfahren*). La distinzione, anch'essa di origine germanica, tra questa procedura e quella di condanna penale senza dibattimento o, meglio, a dibattimento eventuale rinviato (*strafbefehlsverfahren*) si ritrova, con designazioni diverse, in vari Paesi dell'Europa. Procedure di tipo amministrativo, con possibilità di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, esistono, oltre che in Germania ed in Italia, in Austria, Danimarca, Norvegia, Svezia, Turchia ed in alcuni cantoni svizzeri di tradizione germanica.

È, però, importante sottolineare che la procedura per il ricorso avverso le decisioni amministrative che abbiano inflitto sanzioni pecuniarie per le « violazioni delle prescrizioni d'ordine » si svolge, nella Germania federale, dinanzi a tribunali penali e non già, come da noi, davanti al giudice civile. Il sistema tedesco, cioè, pur nell'ambito della depenalizzazione, si muove in una visione « allargata » del sistema penale tradizionale e trova la sua logica, chiarita nelle relazioni ministeriali e nell'ampio dibattito dottrinario, nella circostanza che la *strafstaten* e l'*ordnungswidrigkeit* presentano la caratteristica comune che un comportamento illecito è punito dallo Stato nell'interesse della difesa della legge sì che entrambe ricadono sotto il diritto penale tradizionale. Esse, tuttavia, sono trattate separatamente per il fatto che sarebbe poco ragionevole reprimere allo stesso modo dei crimini o dei delitti un comportamento che non è moralmente riprovevole ma la cui repressione s'impone nell'interesse dell'ordine pubblico.

Questa visione penale « allargata » del sistema germanico mi sembra sia completamente sfuggita all'elaborazione, tuttora assai rudimentale, della teoria generale del nostro sistema sanzionatorio delle pene amministrative ma deve essere accuratamente valutata nel quadro dell'opportunità politica di rendere esecutive nel nostro Paese la convenzione europea sulla repressione delle infrazioni stradali e quella sul valore internazionale dei giudizi repressivi aperte alla firma, rispettivamente, a Strasburgo il 30 novembre 1964 ed a L'Aja il 28 maggio 1970.

Come è noto, con leggi dello Stato regolarmente pubblicate (n. 484 e 305 del 1977), il Presidente della Repubblica è stato

autorizzato a ratificare le predette convenzioni, ma il deposito dello strumento di ratifica non è stato ancora effettuato presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa di guisa che le stesse non sono ancora esecutive nel nostro Paese.

Entrambe le convenzioni perseguono la finalità di consentire l'esecuzione in uno Stato di una decisione giudiziaria o amministrativa di condanna adottata dalle competenti autorità di un altro Stato. Da lavori parlamentari risulta, però, che il nostro Governo è intenzionato ad escludere dall'ambito di operatività della convenzione sul valore dei giudizi repressivi — che è quella più organica e moderna — la possibilità di eseguire all'estero le decisioni amministrative definitive che infliggono sanzioni per infrazioni non costituenti reato nell'ambito del sistema sanzionatorio delle « pene amministrative ».

È questo un punto che deve essere accuratamente valutato per non rendere contraddittorie le linee di tendenza del nostro ordinamento.

Per quel che riguarda la previsione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive, mi limito solo a ricordare che con esse il nostro ordinamento recepisce le raccomandazioni contenute nella risoluzione n. 10 del 1976 adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio, approvata senza riserve dal rappresentante del nostro Paese ed i cui principi sono stati già attuati o sono in via di attuazione da parte dei 21 Stati aderenti al predetto organismo internazionale. Tra le predette misure, quella della semidetenzione e quella della libertà controllata potranno essere eseguite all'estero in virtù della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale aperta alla firma a Strasburgo il 30 novembre 1964 e resa esecutiva nel nostro Paese sin dal 21 maggio 1975 in conseguenza della ratifica autorizzata con la legge n. 772 del 1973.

Innanzitutto il disegno di legge ha dei limiti che consistono essenzialmente nel non aver valutato il grado attuale di « indesiderabilità » sociale di gran parte dei comportamenti « depenalizzati » e nel non aver esaminato dei meccanismi idonei a determinare una « decriminalizzazione » totale degli stessi.

La « filosofia » di fondo della riforma doveva, cioè, essere più sottile ed ispirarsi alle proposte che venivano emergendo dai lavori condotti in seno al Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa. Solo in alcuni casi — e segna-

tamente in materia di emissione di assegno a vuoto — le indicazioni del comitato internazionale di esperti incaricati della *décriminalisation* sono state recepite dal disegno di legge.

Questo comitato, di cui è presidente l'olandese professor L. Hulsman e che si è avvalso della collaborazione dei professori D. Chapman, B. Kutscinsky e J. Berneim, non ha ancora ultimato i suoi lavori ma ha già presentato il rapporto sulla parte generale della « decriminalizzazione » che è stato approvato all'unanimità dalla sessione plenaria del Comitato europeo per i problemi criminali nel corso della riunione tenutasi a Strasburgo nel marzo di quest'anno e che è in via di pubblicazione.

Il comitato, dopo di aver preliminarmente comparato la situazione normativa e le prassi vigenti in tutti i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ha visitato quelle capitali europee in cui in questi ultimi anni sono stati sperimentati meccanismi idonei a sottrarre alla competenza penale la reazione dell'ordinamento a determinate forme di comportamento fino a quel momento represses.

L'importanza del rapporto non risiede nell'esplicazione di una nuova « filosofia » del sistema penale ma nella negazione, in alcuni settori, del suo ruolo attraverso la proposta di modelli pratici di decriminalizzazione da utilizzare in modo uniforme in tutti i Paesi di Europa.

Innanzitutto, il comitato, rivedendo in parte anche le definizioni fissate nel colloquio internazionale di Bellagio del maggio del 1973 ha ritenuto che il concetto di « depenalizzazione » ricopre ogni forma di *désescalade* all'interno del sistema penale. Ciò si verifica ogni qual volta un comportamento vietato passa dalla categoria dei delitti a quella delle contravvenzioni o quando comunque la reazione penale dell'ordinamento si affievolisce (pene privative di libertà sostituite da altre sanzioni di carattere sempre penale, come avviene, appunto, nel disegno di legge per quel che attiene alla semidetenzione, alla libertà controllata ed alle pene pecuniarie sostitutive). Il concetto di « depenalizzazione » elaborato dalla nostra dottrina non coincide, quindi, con quello elaborato dal Comitato che lo ha ritenuto, meglio si vedrà, una forma di decriminalizzazione riguardata, però, con estremo sospetto.

Per quel che attiene alla « decriminalizzazione » — intesa, come già si è visto, quale eliminazione della competenza penale

in ordine a determinati comportamenti — il Comitato ha effettuato la seguente distinzione:

a) casi in cui la decriminalizzazione, effettuata soprattutto per il tramite di strumenti normativi, ha per oggetto la piena riconoscenza giuridica e sociale del comportamento fino a quel momento represso. Il riconoscimento di un diritto legittimo ad un modello di vita che era in precedenza contrario alla legge — come si è verificato in alcuni Paesi in ordine alle relazioni omosessuali tra adulti consenzienti o in ordine ad alcuni aspetti della prostituzione — costituisce un esempio di questo tipo di decriminalizzazione;

b) casi in cui la decriminalizzazione deriva non dal desiderio di accordare un pieno riconoscimento giuridico e sociale a quel comportamento ma dal cambiamento di opinione sul ruolo che lo Stato deve svolgere in quel settore. Una diversa concezione, infatti, del ruolo dello Stato accompagnato allo sviluppo dei diritti umani determina la neutralità dello Stato nei riguardi di certe forme di comportamento. Un esempio del genere si è verificato nella Repubblica federale di Germania nei confronti di alcune ipotesi di prossenetismo in conseguenza di una diversa regolamentazione della prostituzione il cui esercizio — in determinate forme accompagnate da regolare tassazione ai fini fiscali — è stato riconosciuto pienamente lecito. Fuor delle ipotesi di violenza o di versamento di somme superiori all'80 % dei proventi (nel qual caso è stata ritenuta sussistere una presunzione di violenza), si è, infatti, stimato opportuno, a Berlino, di non esercitare l'azione penale nei confronti di « sfruttatori » giudicati individui viventi ai margini della società ed adusi a vivere — in mancanza di proventi moralmente discutibili ma provenienti da elargizioni spontanee di persona che esercita una attività penalmente indifferente — di altri reati contro il patrimonio;

c) casi in cui la decriminalizzazione non comporta necessariamente un cambiamento d'opinione sull'inopportunità di certe forme di comportamento o sulla competenza dello Stato. In alcuni casi infatti benché un comportamento continua ad essere considerato indesiderabile e benché, quindi, lo Stato continui a considerarsi competente al riguardo, la decriminalizzazione scaturisce dall'esigenza di sviluppare altri tipi di con-

trollo sociale. In ordine a quest'ultimo tipo di decriminalizzazione il Comitato ha elaborato diverse soluzioni che consistono essenzialmente nel cambiamento dell'ambiente che favorisce la commissione del fatto, nel cambiamento delle forme di controllo sociale, nella prevenzione tecnica e nella riorganizzazione sociale. Non posso dilungarmi su ciascuno di questi fattori che in alcuni punti si ricollegano all'insegnamento di Ferri che aveva già sottolineato come il cambiamento dell'ambiente fisico influenza, con modalità diverse, sulla sopravvenienza di comportamenti indesiderabili e mi limiterò solo a citare degli esempi.

L'individuazione e l'eliminazione dei « punti neri » della rete autostradale ha avuto per conseguenza in molti Paesi d'Europa una sensibile riduzione dei reati di lesioni ed omicidi colposi. L'utilizzazione di dispositivi elettronici di controllo e di diverse modalità di vendita ha consigliato la decriminalizzazione dei furti nei grandi magazzini della Repubblica federale di Germania. L'obbligo di portare il casco per condurre i motocicli ha avuto quale inattesa conseguenza lo spettacolare calo del 40 % dei furti di tali tipi di veicoli in Olanda. Il riconoscimento dell'eguaglianza giuridica dei coniugi ha determinato quasi ovunque una diminuzione degli atti di violenza commessi all'interno della famiglia. La liberalizzazione e regolamentazione della pornografia ha determinato — e ciò è stato comprovato da una rigorosa dimostrazione statistica — una sensibile riduzione dei reati di violenza sessuale in Danimarca.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi ma, dati i limiti di tempo del presente intervento e per non essere accusato di fare della teoria, desidero solo indicare, in un settore specifico, quello degli assegni a vuoto, alcuni dei sei modelli pratici di decriminalizzazione che il Comitato ha proposto e che sono stati realizzati da alcuni Paesi del Consiglio d'Europa.

Il primo modello di decriminalizzazione nel settore consiste nell'assicurare comunque, o entro certi limiti, la copertura dell'assegno. In realtà se si compara il sistema delle carte di credito — che non hanno giammai dato luogo a grossi inconvenienti — con quello degli assegni, appare evidente che l'ampio margine concesso alle istituzioni bancarie nel rilascio degli assegni e la loro sostanziale irresponsabilità nel caso di emissione senza copertura di fondi hanno, da un lato, snaturato la funzione dell'assegno che da mezzo di pagamento è divenuto mezzo

di credito — cioè una cambiale penalmente protetta — e, dall'altro, dato vita ad un sistema che si risolve a tutto vantaggio di truffatori e delle stesse banche che, comunque, non ci rimettono quasi mai.

In Danimarca e nella Repubblica federale di Germania, l'emissione di un assegno senza copertura — fuor dall'ipotesi in cui per le modalità del fatto sia ravvisabile una truffa o un più grave delitto — non costituisce più reato, proprio perché gli assegni sono sempre garantiti dalle banche fino all'ammontare di 300 corone danesi o marchi tedeschi. È, cioè, lo stesso sistema bancario — non diversamente da ciò che avviene anche nel nostro Paese per le carte di credito — che prende le sue cautele preventive e successive.

In Danimarca è addirittura la banca penalmente responsabile in caso di emissione di assegni a vuoto.

Il secondo modello proposto consiste nella decriminalizzazione del primo fatto di emissione di assegno senza copertura, sostituito, però dall'obbligo, imposto alla banca, di invitare l'autore a restituire immediatamente gli altri formulari di assegni in suo possesso diffidandolo dall'emetterne altri per il periodo di tempo giudicato opportuno dalla stessa banca in funzione della gravità della prima infrazione.

Solo nel caso in cui il contravventore così « interdetto » emetta, comunque, un nuovo assegno a vuoto, il sistema penale deve riprendere il suo ruolo intervenendo pesantemente.

Questo sistema è completato dalla previsione di una responsabilità pecuniaria a carico dell'istituto bancario che non ritiri i formulari degli assegni o non interdisca l'emissione di nuovi assegni.

Il terzo modello di decriminalizzazione proposto — ed accolto nel corso dei lavori del Comitato dalla Francia — prevede anch'esso la decriminalizzazione del primo fatto di assegno senza fondi subordinata, però, al pagamento effettuato in un termine fissato dalla legge.

— Nel caso in cui il pagamento non intervenga, funziona lo stesso sistema sopra indicato di ritiro dei formulari e della « interdizione bancaria » ad emettere nuovi assegni, con la possibilità, quindi, di intervento del sistema penale quando gli argini costituiti dall'autotutela bancaria siano stati superati.

In particolare, in Francia, con la legge n. 75/4 del 3 gennaio 1975 il comportamento di colui che in violazione dell'in-

terdizione ha emesso un nuovo assegno senza copertura di fondi, è assimilato al grave delitto di *escroquerie* per il quale la legge prevede la pena della reclusione fino ad un massimo di cinque anni.

La legge — che è entrata in vigore il 1° gennaio 1976 — ha fatto registrare una diminuzione del 73 % del numero delle denunce pervenute agli uffici di procura che sono passate dalla cifra di 654.300 effettuate nel 1975 a quelle di 178.150 del 1976.

È da segnalare, infine, che anche in Francia tutti gli assegni sono garantiti dalla banca, fino, però, al limite modesto di 100 franchi.

Tutti gli altri modelli proposti dal Comitato valorizzano il ruolo del sistema bancario e risultano dalla combinazione di elementi dei tre precedenti modelli.

Le modifiche proposte dal disegno di legge si ispirano a quello accolto dalla Francia, senza però valorizzare adeguatamente il ruolo preventivo e repressivo autonomo assegnato, in questo Paese, al sistema bancario.

Non posso concludere questo mio troppo lungo intervento senza segnalarvi un punto del disegno di legge che mi preoccupa moltissimo e che si risolve, in sostanza, nel penalizzare i minorenni ed i loro genitori.

Mi riferisco alla proposta depenalizzazione dei reati minori con sostituzione di una pena amministrativa. In realtà fino ad oggi — come risulta, *per tabulas*, da una vecchia indagine conoscitiva del Consiglio superiore della magistratura condotta nel 1971 e, per interpretazione, dalla lettura dei dati statistici ufficiali, ma la situazione è, comunque, ben nota a tutti gli operatori del settore — esisteva una diffusa « decriminalizzazione » di fatto dei predetti comportamenti, facendo i magistrati minorili usualmente ricorso, proprio per questi casi che richiedono un più elevato potere di discernimento, alla formula del proscioglimento per « incapacità di intendere e di volere » ai sensi dell'art. 98 del codice penale.

La già lamentata rudimentale strutturazione di una teoria generale delle « pene amministrative » comporterà nei confronti dei minori sicuramente effetti diversi da quelli previsti e certamente opposti a quelli voluti.

RIASSUNTO

L'Autore, che ha fatto parte del gruppo incaricato di predisporre il testo del disegno di legge contenente «modifiche al sistema penale», chiarisce, su alcuni punti, le finalità perseguite e dimostra come le linee di tendenza della proposta riforma si muovano in armonia con gli obblighi assunti o in via di assunzione dal nostro Paese e con le indicazioni dei più qualificati organismi internazionali, già recepite da molti Stati europei.

L'Autore denuncia, però, anche i limiti della riforma che non ha, a suo avviso, congruamente valutato il grado attuale di «indesiderabilità» sociale di gran parte dei comportamenti «depenalizzati» e non ha esaminato l'opportunità di utilizzare dei meccanismi idonei a determinare una «decriminalizzazione» totale degli stessi.

In questa ottica l'Autore illustra i risultati del lavoro svolto da un Comitato internazionale di esperti del Consiglio d'Europa che ha comparato la situazione normativa e le prassi vigenti in tutti i Paesi aderenti al predetto organismo internazionale ed ha proposto dei modelli pratici di decriminalizzazione da utilizzare in modo uniforme in tutti gli Stati europei.

RESUME

L'Auteur, qui avait fait partie du groupe chargé de préparer le texte du projet de loi comprenant des «modifications au système pénal», éclaire, pour ce qui est de certains points, le sens des objectifs poursuivis et montre que les lignes directrices de la réforme proposée sont conformes aux engagements pris ou que notre pays se prépare à prendre, selon les indications fournies par les organismes internationaux les plus qualifiés, que plusieurs états européens ont déjà adopté.

Toutefois, l'Auteur met également en évidence les limites de cette réforme qui, à son avis, n'a pas suffisamment pris en considération le degré actuel d'«indésirabilité» sociale d'une grande partie des comportements «dépenalisés» et n'a pas examiné l'opportunité d'utiliser des mécanismes appropriés afin de déterminer une «décriminalisation» totale de ces comportements.

Dans ce cadre, l'Auteur illustre les résultats du travail accompli par un Comité international d'experts du Conseil de l'Europe, qui a comparé la situation législative et les procédures en vigueur dans tous les pays qui adhèrent à l'organisme international susmentionné et qui a proposé des modèles pratiques de décriminalisation à utiliser de façon uniforme dans tous les Etats européens.

SUMMARY

The Author, who was a member of the group that drafted the Bill containing "changes in the penal system", clarifies some of the aspects of the aims behind it, and shows the way in which the main ideas underlying the reform reflect the commitments that Italy has already undertaken, and those which the country is now envisaging, as well as the guidelines laid down by the most authoritative international organizations, which many European countries have already accepted.

But the Author also criticizes the limits of the reform which, in his view, has not taken adequate account of the current degree of social "undesirability" of most of the de-criminalized types of behaviour, and has not examined the advisability of using suitable mechanisms for totally "decriminalizing" them.

In this light, the Author illustrates the findings of an international Group of Experts from the Council of Europe, which has compared the legislation and practice of all the countries that belong to the Council of Europe, and has suggested practical models for "de-criminalization" that could be used uniformly in all the countries of Europe.

RESUMEN

El Autor, que ya formó parte del grupo encargado de preparar el texto del proyecto de ley que contiene « las modificaciones del sistema penal », aclara, con respecto a algunos puntos, las finalidades a alcanzar y demuestra que las líneas de tendencia de la reforma propuesta se armonizan con las obligaciones asumidas o en vías de asumirse en nuestro País y con los dictámenes de los más calificados organismos internacionales, ya acogidos por muchos Estados europeos.

Además, el Autor denuncia los límites de la reforma que, según su parecer, no evaluó convenientemente el grado actual de « indeseabilidad » social de gran parte de los comportamientos « depenalizados » y no examinó la posibilidad de utilizar mecanismos adecuados para determinar una « decriminalización » total de los mismos.

Desde esta perspectiva el Autor comenta los resultados del trabajo llevado a cabo por un Comité internacional expertos del Consejo de Europa que comparó la situación normativa y las prácticas vigentes en todos los Países miembros del susodicho organismo internacional i propuso modelos prácticos de decriminalización a utilizarse en forma uniforme en todos los Estados europeos.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Autor, als Teilnehmer der beauftragten Gruppe, die über den Schriftsatz des Gesetzentwurfes bezüglich « Änderungen des Strafsystems » verfügen sollte, erklärt in einigen Punkten die verfolgten Zielsetzungen; ausserdem demonstriert er, dass die verfolgten Tendenzen des Reformvorschlags mit den übernommenen oder zu übernehmenden Pflichten unseres Landes übereinstimmen, sowie den Hinweisen der kompetentesten internationalen Organe, die bereits von vielen europäischen Staaten angenommen worden sind.

Der Autor macht jedoch auch auf die die Beschränkungen der Reform aufmerksam, die — seiner Ansicht nach — den gegenwärtigen Grad sozialer « Unerwünschtheit » eines Grossteils der « nicht mehr strafbaren » Verhalten nicht angemessen bewertet, sowie die Möglichkeit, sich entsprechender Mechanismen zu bedienen, um eine totale « Entkriminalisierung » derselben zu bestimmen, nicht in Erwägung gezogen hat.

In diesem Sinn erläutert der Autor die Ergebnisse der von einem internationalen Expertenausschuss des Europarats durchgeführten Arbeiten. Der Ausschuss hat Normen und gültige Praxen der einzelnen Mitgliedsländer des o.g. internationalen Organismus verglichen und praktische Entkriminalisierungs-Modelle vorgeschlagen, die von allen europäischen Staaten gleichermassen angewendet werden können.